

Regolamento di modifica al Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con DPRReg 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.

Art. 1

(Sostituzione dell'articolo 2 del DPRReg 0277/Pres./2004)

1. L'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. (Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali), è sostituito dal seguente:

<<Art. 2

(Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento si applica all'Amministrazione regionale, nonché, secondo i rispettivi ordinamenti, all'Ente tutela patrimonio ittico (ETPI), di cui all'articolo 9 della legge regionale 1 dicembre 2017, n. 42, all'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA), di cui all'articolo 5 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 8, all'Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori (ARDISS), di cui all'articolo 15 della legge regionale 14 novembre 2014, n. 21, all'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (ERPAC), di cui all'articolo 8 della legge regionale 25 febbraio 2016, n. 2, e all'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa, di cui all'articolo 30 sexies della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11.>>.

Art. 2

(Modifiche all'articolo 7 del DPRReg 0277/Pres./2004)

1. All'articolo 7 del DPRReg 0277/Pres./2004, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) la lettera c) del comma 1 è soppressa;
 - b) il comma 5 è soppresso;
 - c) al comma 9 le parole:<<quale Ufficio della medesima>> sono sostituite dalle seguenti:<<quale struttura direzionale equiparata a direzione centrale>>;
 - d) al comma 10 le parole:<<lettere b), c) e d)>> sono sostituite dalle seguenti:<<lettere b) e d)>>; le parole:<<sentito il Direttore generale>> sono sostituite dalle seguenti:<<d'intesa con il Direttore generale>>.

Art. 3

(Modifiche all'articolo 12 del DPRReg 0277/Pres./2004)

1. All'articolo 12 del DPRReg 0277/Pres./2004, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) la rubrica è sostituita dalla seguente:<<(Dotazione organica e fabbisogno di personale)>>;
 - b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

<<2 bis. La Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione, o dell'Assessore delegato, sentito il Direttore generale, definisce il budget assunzionale e il piano annuale e triennale dei fabbisogni di personale dirigente e non dirigente, distinto per categoria professionale, nonché i criteri generali delle politiche occupazionali nel periodo di riferimento, allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini. La ripartizione delle facoltà assunzionali tra le diverse strutture direzionali, comprese quelle riferite al lavoro somministrato, è disposta, sulla base dei criteri definiti dalla Giunta regionale, dal Direttore generale, sentito il Direttore centrale competente in materia di funzione pubblica. Detta ripartizione può comportare, a fronte di diverse esigenze organizzative intervenute nel periodo di riferimento, una diversa quantificazione delle unità nell'ambito delle categorie rispetto a quanto determinato ai sensi del primo periodo, fermo restando il rispetto del budget assunzionale fissato dalla Giunta regionale.>>;

c) al comma 3 le parole:<<del presente articolo>> sono sostituite dalle seguenti:<<del comma 1>>.

Art. 4

(Sostituzione dell'articolo 13 del DPRReg 0277/Pres./2004)

1. L'articolo 13 del DPRReg 0277/Pres./2004, è sostituito dal seguente:

<<Art. 13

(Piano strategico regionale)

1. Il Piano strategico regionale è elaborato sulla base del programma di governo e definisce, per il periodo di durata della legislatura:

a) nella parte prima l'analisi del contesto regionale;

b) nella parte seconda gli obiettivi strategici e le direttive generali dell'azione amministrativa regionale;

c) nella parte terza l'articolazione degli obiettivi strategici per direzione centrale e struttura della presidenza responsabile dell'attuazione;

2. Il Piano strategico regionale è predisposto dalla Direzione generale, tenuto anche conto delle proposte formulate dalle direzioni centrali, secondo gli indirizzi dei rispettivi assessori, ed è approvato dalla Giunta regionale, sentito il Comitato di direzione; dell'avvenuta approvazione è data comunicazione al Consiglio regionale.

3. Gli obiettivi strategici e le direttive generali dell'azione amministrativa regionale vengono attuati attraverso le fasi della programmazione e della performance dell'Ente.>>.

Art. 5

(Modifiche all'articolo 14 bis del DPRReg 0277/Pres./2004)

1. Al comma 3 dell'articolo 14 bis del DPRReg 0277/Pres./2004, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b bis) è soppressa;

b) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

<<d bis) Vicedirettore centrale, con riferimento alle funzioni delegate;>>.

Art. 6

(Modifica all'articolo 16 del DPRReg 0277/Pres./2004)

1. Al comma 2 bis dell'articolo 16 del DPRReg 0277/Pres./2004, le parole:<<pari al 15 per cento>> sono sostituite dalle seguenti:<<pari al 20 per cento>>.

Art. 7

(Modifica all'articolo 17 del DPRReg 0277/Pres./2004)

1. Alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 17 del DPRReg 0277/Pres./2004, le parole:<<Direzione generale>> sono sostituite dalle seguenti:<<Direzione centrale competente in materia di funzione pubblica >>.

Art. 8

(Modifiche all'articolo 19 del DPRReg 0277/Pres./2004)

1. All'articolo 19 del DPRReg 0277/Pres./2004, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) alla lettera i) del comma 4 le parole:<<delle aree e>> sono soppresse;
 - b) alla lettera j) del comma 4 le parole:<<non ricompresi in un'area>> sono soppresse;
 - c) alla lettera m) del comma 4 dopo le parole:<<il conferimento di compiti al vicedirettore centrale >> sono aggiunte le seguenti:<<, la preposizione del medesimo, ai sensi dell'articolo 47 comma 3 bis della legge regionale 18/1996, a uno o più servizi vacanti della direzione>>;
 - d) il comma 6 è sostituito dal seguente:

<<6. I direttori centrali e equiparati preposti al Segretariato generale, all'Avvocatura della Regione e alla Direzione centrale competente in materia di finanze, assumono, rispettivamente, la denominazione di Segretario generale, Avvocato della Regione e Ragioniere generale.>>;

- e) dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

<<8 bis. L'Avvocato della Regione, per quanto riguarda, in particolare, le attività di patrocinio e consulenza legale di competenza dell'Avvocatura della Regione:

- a) assegna agli avvocati in servizio presso l'Avvocatura medesima gli affari contenziosi e consultivi secondo aree omogenee di professionalità;
- b) assicura il coordinamento e l'unità di indirizzo dell'attività contenziosa e consultiva, promuovendo l'esame delle questioni giuridiche di maggior rilievo, nonché l'informazione e la collaborazione reciproca tra gli avvocati;

- c) riferisce al Presidente della Regione in ordine all'attività dell'Avvocatura della Regione segnalando le controversie più importanti nonché le eventuali carenze legislative e i problemi interpretativi che emergono nel corso dell'attività d'istituto.
- 8 ter. Al direttore centrale preposto alla struttura direzionale competente in materia di funzione pubblica compete, in particolare, la vigilanza in ordine alla corretta applicazione degli istituti normativi e contrattuali afferenti il rapporto di lavoro del personale regionale, anche con funzioni di monitoraggio e indirizzo.>>.

Art. 9

(Sostituzione dell'articolo 20 del DPRReg 0277/Pres./2004)

1. L'articolo 20 del DPRReg 0277/Pres./2004, è sostituito dal seguente:

<<Art. 20

(Vicedirettore centrale)

1. L'incarico di vicedirettore centrale può essere conferito presso ogni direzione centrale o struttura direzionale equiparata, ad eccezione degli enti regionali. Il vicedirettore centrale coadiuva il direttore centrale nell'esercizio delle sue funzioni, svolge i compiti da questi espressamente conferiti, esercita funzioni sostitutorie in caso di assenza, impedimento o vacanza del direttore centrale, o equiparato, e può essere preposto ad una o più strutture direzionali a livello di Servizio, qualora i relativi incarichi risultino vacanti; può, altresì, essergli conferito l'incarico sostitutorio di uno o più direttori di servizio in caso di assenza o impedimento dei medesimi. >>.

Art. 10

(Modifiche all'articolo 21 del DPRReg 0277/Pres./2004)

1. All'articolo 21 del DPRReg 0277/Pres./2004, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) alla lettera f) del comma 1 le parole:<<o il vicedirettore centrale preposto all'area,>> sono soppresse;
 - b) alla lettera h) del comma 1 le parole:<<o al vicedirettore centrale preposto all'area>> sono soppresse;
 - c) il comma 2 quinquies è soppresso.

Art. 11

(Modifiche all'articolo 22 del DPRReg 0277/Pres./2004)

1. All'articolo 22 del DPRReg 0277/Pres./2004, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) il secondo periodo del comma 1 è soppresso;

- b) al comma 2 le parole:«del Capo di Gabinetto o dell'Avvocato della Regione» sono sostituite dalle seguenti:«o del Capo di Gabinetto».

Art. 12

(Sostituzione dell'articolo 23 del DPRReg 0277/Pres./2004)

1. L'articolo 23 del DPRReg 0277/Pres./2004, è sostituito dal seguente:

«Art. 23

(Conferimento degli incarichi dirigenziali)

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 23 ter e 25, gli incarichi dirigenziali sono conferiti secondo criteri di competenza ed attitudine professionale, in relazione alla natura e alle caratteristiche dei programmi da realizzare e alle competenze attribuite alle singole strutture. Hanno durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni e sono rinnovabili, ma non prorogabili; possono essere previsti incarichi dirigenziali di durata non superiore a un anno per particolari esigenze funzionali e organizzative adeguatamente motivate; la durata dell'incarico può, inoltre, essere inferiore a tre anni se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell'interessato.>>.

Art. 13

(Modifiche all'articolo 26 del DPRReg 0277/Pres./2004)

1. All'articolo 26 del DPRReg 0277/Pres./2004, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 3 le parole:«o da concrete esperienze di lavoro» sono sostituite dalle seguenti:«e da concrete esperienze di lavoro maturate con lo svolgimento di funzioni dirigenziali o equiparate»>>
- b) al comma 3 bis dopo le parole:«di volta in volta competente» sono aggiunte le seguenti:«o, qualora quest'ultimo sia il Direttore generale o il direttore centrale competente in materia di funzione pubblica, ad altro direttore centrale esperto anche nei settori di pertinenza dell'incarico da conferire»>>;
- c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

<<4. Non possono essere conferiti incarichi con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato a personale del ruolo unico regionale appartenente alla qualifica di dirigente.>>.

Art. 14

(Modifiche all'articolo 27 del DPRReg 0277/Pres./2004)

1. All'articolo 27 del DPRReg 0277/Pres./2004, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<< 1. Gli elementi negoziali essenziali, ivi comprese le clausole di risoluzione anticipata, relativi agli incarichi di direttore generale, direttore centrale, vicedirettore centrale e Capo di Gabinetto sono determinati secondo quanto previsto all'Allegato C. Il trattamento economico è determinato dalla Giunta regionale, anche in modo differenziato in relazione alle funzioni da espletare, con riferimento ai parametri relativi alle figure apicali della dirigenza pubblica, ovvero ai valori medi di mercato per figure dirigenziali equivalenti, mediante un emolumento onnicomprensivo anche articolabile su una parte fissa ed una variabile; il trattamento economico del direttore generale è comunque determinato nel rispetto dell'importo massimo di cui all'articolo 9 comma 1 della legge regionale 6 agosto 2013, n. 8. Il trattamento economico spettante al vicedirettore centrale assorbe anche l'eventuale preposizione alle strutture direzionali a livello di Servizio per un periodo massimo di due anni; oltre detto periodo al vicedirettore centrale compete un'integrazione al trattamento economico determinata dalla Giunta regionale in misura comunque non superiore al 10% del trattamento medesimo.>>;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

<<3. In ogni caso i contratti sono risolti di diritto al momento dell'attribuzione dei nuovi incarichi da parte degli amministratori subentranti e comunque il centottantunesimo giorno successivo dalla fine del mandato dell'organo politico che ha conferito l'incarico.>>.

Art. 15

(Modifiche all'articolo 29 del DPRReg 0277/Pres./2004)

1. All'articolo 29 del DPRReg 0277/Pres./2004, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. In caso di vacanza del direttore di servizio, il direttore centrale può proporre al servizio medesimo il Vicedirettore centrale, ovvero può esercitare direttamente le relative funzioni o, valutatane l'impossibilità, conferire l'incarico sostitutorio ad altro dirigente della direzione centrale; in caso di assenza o impedimento del direttore di servizio, il direttore centrale può conferire l'incarico sostitutorio al Vicedirettore centrale ovvero può esercitare direttamente le relative funzioni o, valutatane l'impossibilità, conferire l'incarico ad altro dirigente della direzione centrale. Qualora ciò non fosse possibile, il direttore centrale, d'intesa con altro direttore centrale interessato, può attribuire l'incarico sostitutorio ad un dirigente appartenente ad altra direzione centrale.>>;

b) il comma 2 bis è soppresso.

Art. 16

(Modifiche all'articolo 31 del DPRReg 0277/Pres./2004)

1. All'articolo 31 del DPRReg 0277/Pres./2004, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 5 le parole:«<< dell'Avvocato della Regione>> sono soppresse;
- b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«<<6. I direttori centrali valutano i vicedirettori centrali e i direttori di servizio e di staff.>>».

Art. 17

(Modifiche all'articolo 37 del DPRReg 0277/Pres./2004)

- 1. All'articolo 37 comma 2 del DPRReg 0277/Pres./2004 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) nel primo periodo le parole:«<<nel caso delle strutture direzionali di cui all'articolo 7, comma 8, lettera b) e comma 9, dai rispettivi direttori>> sono sostituite dalle seguenti:«<<nel caso della struttura direzionale di cui all'articolo 7 comma 8 lettera b), dal direttore della struttura medesima>>»;
 - b) nel secondo periodo le parole:«<< nel caso delle strutture direzionali di cui all'articolo 7, comma 8, lettera b) e comma 9, dai rispettivi direttori>> sono sostituite dalle seguenti:«<<nel caso della struttura direzionale di cui all'articolo 7 comma 8 lettera b), dal direttore della struttura medesima>>».

Art. 18

(Modifiche all'articolo 38 del DPRReg 0277/Pres./2004)

- 1. All'articolo 38 del DPRReg 0277/Pres./2004, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il primo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente:«<<Il Presidente della Regione e gli Assessori regionali si avvalgono, ciascuno, per funzioni di supporto all'esercizio del mandato nonché di raccordo operativo con le strutture amministrative di competenza, di un ufficio di segreteria costituito dal segretario particolare e dagli addetti di segreteria, per un massimo complessivo di quattro unità per il Presidente della Regione e tre unità per gli Assessori, e dagli autisti di rappresentanza nel numero, massimo, di due unità per il Presidente della Regione e nel numero di una unità per gli Assessori regionali; presso la sede di Roma dell'Ufficio di Gabinetto, opera inoltre un autista di rappresentanza a supporto dell'attività del Presidente della Regione e degli Assessori regionali.
 - b) al comma 1 bis le parole: «<<elevabile a due nel caso di direzioni centrali articolate in aree>> sono soppresse.

Art. 19

(Modifica all'Allegato C al DPRReg 0277/Pres./2004)

- 1. Il primo comma dell'articolo 7 del punto 1. dell'Allegato C al DPRReg 0277/Pres./2004, è sostituito dal seguente:

<<In ogni caso i contratti sono risolti di diritto al momento dell'attribuzione dei nuovi incarichi da parte degli amministratori subentranti e comunque il centottantunesimo giorno successivo dalla fine del mandato dell'organo politico che ha conferito l'incarico.>>.

Art. 20

(Norma transitoria)

1. Ai sensi dell'articolo 11 comma 3 della legge regionale 20 novembre 2018, n. 26 (Modifiche a leggi regionali in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale, disposizioni in materia di funzione pubblica della Regione, nonché modifica alla legge regionale 2/2015 concernente il trattamento economico dei consiglieri e degli assessori regionali.) l'articolazione in Aree della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, vigente alla data del 31 dicembre 2018, è confermata fino alla data di costituzione delle nuove Aziende sanitarie con conseguente applicazione, per detto periodo, delle disposizioni del DPR 0277/Pres./2004, afferenti le Aree, vigenti alla data del 31 dicembre 2018.

Art. 21

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 2 agosto 2019.

VISTO: IL PRESIDENTE